

# **Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il triennio di imposta 2016-2018**

ALLEGATO N. 1

## **SPECIFICA TECNICA**

### **TIPOLOGIE DI ANOMALIA NEI DATI DEGLI STUDI DI SETTORE E DEGLI ISA INDIVIDUATE PER IL TRIENNIO 2016-2018**

Con provvedimento del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021](#) individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2016-2018, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale".

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “*Cassetto fiscale*” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via *Entratel*, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia) sarà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite *Short Message Service*, con cui sarà data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “*Cassetto fiscale*” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico *software* gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

In alternativa, contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Si ricorda, che lo scorso luglio 2021 con [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021](#) sono state individuate le anomalie nei

dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019.

**[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021:](#)**

*«Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»*, pubblicato il 15.11.2021 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021,](#)**

recante: *«Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell'articolo 1,*

*commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*,  
pubblicato il 20.07.2021 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi  
dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244